




Comune di Sassari

Piano di Utilizzo dei Litorali

PUL

Sindaco Dott. Nicola Sanna
Assessore Sig. Alessandro Boiano



AII. B

Norme tecniche di attuazione e gestione

scala -:-

PROGETTAZIONE

Coordinatore: arch. Gian Vito Passaghe

Collaboratori: arch. Salvatore Carta
dott. Roberta Guido
arch. Giovanna Solinas

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Dirigente: dott. Claudio Castagna

Servizio Pianificazione
Generale: geom. Sebastiano Frau

Servizio PUA: arch. Roberta Omoboni

Servizio cartografia: ing. Gianluigi Tiddia

Collaboratori: geom. Alberto Arca
sig. Ugo Costa
sig. Giuseppe Senes
geom. Mauro Sechi

data

agg.

Regolamento recante le Norme Tecniche di Attuazione e di Gestione del PUL

INDICE

Titolo I – Principi e contenuti	Pag. 2
Art. 1 - Oggetto	“ 2
Art. 2 - Principi	“ 2
Art. 3 - Definizioni	“ 2
Art. 4 - Quadro normativo di riferimento	“ 5
Art. 5 - Ambito disciplinato dal PUL	“ 7
Titolo II – Attuazione	“ 8
Capo I - Disciplina generale delle attività turistico - ricreative	“ 8
Art. 6 - Funzioni della Regione	“ 8
Art. 7 - Funzioni del Comune	“ 9
Art. 8 - Rilascio di autorizzazioni temporanee	“ 10
Art. 9 - Rilascio delle concessioni	“ 10
Art. 10 - Durata della concessione	“ 11
Art. 11 - Indennizzi alla cessazione della concessione	“ 11
Art. 12 - Riposizionamento delle concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL	“ 12
Art. 13 - Periodo di esercizio delle attività	“ 12
Capo II - Disciplina generale e particolare sull'utilizzo dei litorali con finalità turistico ricreative	“ 13
Art. 14 - Attività di fruizione del litorale	“ 13
Art. 15 - Accesso in spiaggia agli animali d'affezione	“ 16
Art. 16 - Superfici programmabili e assentibili	“ 16
Art. 17 - Concessioni previste	“ 19
Art. 18 - Disciplina degli ambiti contigui alle aree demaniali marittime ricomprese nella fascia costiera	“ 27
Titolo III - Gestione	“ 28
Capo I - Caratteristiche tipologiche, costruttive, spaziali e dimensionali dei manufatti e delle opere consentite	“ 28
Art. 19 - Manufatti e opere - Prescrizioni generali	“ 28
Art. 20 - Obblighi connessi alla gestione	“ 33
Capo II - Norme transitorie ed entrata in vigore	“ 35
Art. 21 - Norme transitorie	“ 35
Art. 22 - Entrata in vigore	“ 35

Titolo I

Principi e contenuti

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento contiene le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e di Gestione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Sassari, che disciplina le aree demaniali marittime con finalità turistico – ricreative e regola l'organizzazione dei litorali, anche in relazione al territorio immediatamente contiguo, compresa la regolamentazione dell'accessibilità pedonale e viaria delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 23/1985.

Art. 2

Principi

1. Le presenti norme considerano l'assetto dei litorali in una logica di gestione integrata, rapportando gli ambiti demaniali al più vasto contesto territoriale circostante, attraverso un approccio sistemico che consente di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

2. Le presenti norme osservano le direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico - ricreative e per la redazione dei Piani comunali di Utilizzo dei Litorali, impartite dalle Linee Guida Regionali contenute nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/28 del 17.3.2015.

3. Le presenti norme osservano altresì le disposizioni contenute negli strumenti di programmazione e di pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure previste per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri.

Art. 3

Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intende per:

- **attività con finalità turistico – ricreative:** le attività indicate nell'art.1, lettere da a) ad e) del D.L. n. 400/1993 convertito nella L. n. 494/1993, e più precisamente:

a) gestione di stabilimenti balneari;

- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.
- **attività con finalità miste:** le attività descritte nel punto precedente svolte con altre aventi finalità ad esse associate;
 - **aree scoperte:** le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; sono da intendersi inoltre aree scoperte, le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, anche se asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile;
 - **opere ed impianti di facile rimozione:** le opere ed impianti le cui strutture possono essere realizzate con montaggio di parti elementari, quali quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette - al pari delle palificazioni in legno - costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti, non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti;
 - **opere ed impianti di difficile rimozione:** gli impianti, i manufatti, le opere aventi struttura stabile, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, realizzati con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente il recupero. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:
 - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
 - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
 - opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni;
 - **pertinenze demaniali:** ai sensi dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio;
 - **concessioni demaniali semplici (CDS):** le concessioni demaniali marittime turistico - ricreative, finalizzate alla creazione di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:
 - sedie sdraio, lettini ed ombreggi;
 - spogliatoio e box per la custodia degli indumenti;
 - box per la guardiania;

- piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- servizio igienico e docce;
- torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- locale infermeria con servizio di pronto soccorso;
- eventuale chiosco bar;
- **concessioni demaniali complesse (CDC):** le concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività menzionate;
- **concessioni demaniali multifunzionali (CDM):** le concessioni demaniali turistico - ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici ecc., quali:
 - gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
 - corsie di lancio;
 - pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
 - aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
 - aree ludico - ricreative - sportive, aree benessere e servizi alla persona;
- **concessioni demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali:** le concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all'area della concessione. Sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa;
- **litorali urbani o in contesti urbani:** litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza per tutto l'anno;
- **litorali metropolitani:** litorali che, anche prescindendo dalla compresenza dei requisiti dei litorali urbani, in ragione dell'estensione della sua linea di battigia superiore a cinque chilometri, svolge tradizionalmente o è idoneo a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a frequentazione durante tutto l'anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte

della città metropolitana e della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della rete metropolitana;

- **litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani:** litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell'utenza;
- **litorali integri:** litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale;
- **ambiti sensibili:** litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatici e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti;
- **piccoli natanti da spiaggia:** piccoli natanti tipo iòle, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi simili, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate;
- **scuola di vela:** qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela windsurf e kitesurf e che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società, Circoli Sportivi, Associazioni, Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

Art. 4

Quadro normativo di riferimento

1. Le norme e le disposizioni che costituiscono il quadro normativo di riferimento per l'elaborazione del PUL sono:
 1. Decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1979 attraverso il quale lo Stato delega alla Regione Autonoma della Sardegna le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali adiacenti per finalità turistiche ricreative;
 2. Legge Regionale n. 23/1985 e ss.mm.ii. che obbliga i comuni costieri alla redazione di un piano sui litorali che preveda la fruibilità pubblica degli stessi, con l'individuazione degli accessi pubblici al mare con tracciati viari e pedonali. I piani devono inoltre individuare i parcheggi pubblici dimensionati in funzione della potenzialità balneare della località;

3. Legge Regionale n. 45/1989 ss.mm.ii. relativa ai procedimenti di approvazione dei Piani Urbanistici Comunali, inclusi i Piani attuativi;
4. Decreto Legislativo n. 400/1993 convertito in Legge n. 494/1993 che conferisce alle Regioni il compito di predisporre un Piano di Utilizzo delle aree del Demanio marittimo;
5. Legge Regionale n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”, in cui, in base all’art. 40, viene stabilito che spetta alla Regione Autonoma della Sardegna l’adozione degli atti generali d’indirizzo per la redazione dei piani comunali di utilizzo dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni. In base all’art. 41 ai comuni sono conferite le seguenti funzioni sul demanio marittimo:
 - a) Elaborazione e approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali;
 - b) Rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo comprese le funzioni amministrative non in capo allo Stato e alla Regione;
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 che approva il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che impone ai comuni di dotarsi di Piano Urbanistico Comunale (PUC) e definisce il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) come parte integrante dello stesso;
7. Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) “Interventi sulla rete idrografica e sui versanti”, Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter D.L. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni;
8. Decreto del 5 marzo 2008 attraverso il quale il Ministro dei Trasporti dispone l’“Estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci al porto di Porto Torres”;
9. Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/7 del 13/05/2008 che approva gli “Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera” da applicarsi sia ai comuni costieri sia a quelli non costieri;
10. Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/15 del 22/05/2008 che approva in via definitiva le Direttive per la redazione dei PUL in ottemperanza all’art. 40 della L. R. n. 9/2006;
11. Delibera della Giunta Regionale n. 10/28 del 17/03/2015, con la quali vengono approvate le nuove “Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico - ricreativa”;
12. Delibera della Giunta Regionale n. 10/05 del 21/02/2017, con la quali vengono approvate le nuove “Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico - ricreativa”;
13. Legge Regionale n. 8/2015, art. 20 “Modifiche all’articolo 21 della Legge Regionale n. 45/1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)”; art.39 “Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione”, c. 15 (demolizione e ricostruzione in zone H);
14. Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 “Disciplina regionale degli scarichi”.

15. Codice della navigazione (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.)
16. Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
17. Comunicazione della RAS del 27 Ottobre 2014 Prot. n. 45811/6MT, inerente la trasmissione dell'aggiornamento della cartografia di base alla scala 1:10.000;
18. Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche", art. 93.
19. Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/41 del 17/10/2017 "Individuazione dei litorali urbani e metropolitani ai sensi dell'art. 22 bis della legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989, introdotto dall'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 3 luglio 2017;
20. Legge Regionale n. 11/2017 del 3 luglio 2017, art. 16 "Piano di utilizzo dei litorali (PUL)
21. Piano Gestione Rischio Alluvione (PGRA) approvato definitivamente con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016.

Art. 5

Ambito disciplinato dal PUL

1. Il Piano disciplina gli ambiti del demanio marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID) redatto ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e come disciplinato dal Codice Civile, art. 822, e dal Codice della Navigazione, art. 29, ricadenti nel territorio costiero comunale ed identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico - ricreative.
2. Il Piano estende la propria disciplina anche agli ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni tra diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche, che sono in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevati al contesto e che hanno influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.
3. Il Piano recepisce integralmente la disciplina dei Piani di Gestione vigenti dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e le relative prescrizioni.
4. Sono esclusi dall'ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del PUL, le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse annessi.
5. Sono inoltre escluse dalla disciplina dei PUL le aree demaniali marittime:
 - a. di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della Sardegna;
 - b. destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto);
 - c. destinate all'approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato all'art. 105, lett. e) ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998);
 - d. ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione (concessioni di competenza della Regione). Tali aree, pur essendo escluse dalla

disciplina, devono comunque essere segnalate, descritte ed il loro utilizzo in essere deve far parte integrante dei Piani.

6. Il litorale è stato suddiviso in sei ambiti sulla base alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche e tenendo conto della domanda turistica, dei fabbisogni, del grado di utilizzo del territorio e del livello di urbanizzazione del litorale. Tali ambiti sono:

- A- Platamona
- B- Fiume Santo
- C- Rena Majore
- D- La Pedraia
- E- Argentiera
- F- Porto Ferro

Titolo II

Attuazione

Capo I

Disciplina generale delle attività turistico - ricreative

Art. 6

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza regionale, e sono pertanto escluse dalla disciplina delle presenti NTA, le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione. Sono di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca ed alla nautica da diporto.

2. Sono inoltre escluse dall'ambito applicativo dell'art. 41 della L.R. n. 9/2006 e, pertanto, non costituiscono oggetto di delega a favore dei comuni:

- a. le concessioni rilasciate a favore dei comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al medesimo Ente;
- b. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto;
- c. le concessioni riferite ad attività con finalità miste;
- d. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali marittime di competenza dei comuni destinati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di giochi acquatici;

- e. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali ed opere di difficile rimozione;
- f. l'emanazione dell'ordinanza balneare.

Art. 7

Funzioni del Comune

1. Sono di competenza del Comune le funzioni descritte dall'art. 41 della L.R. n. 9/2006, inerenti l'elaborazione ed approvazione dei PUL, il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico - ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto aree scoperte od aree suscettibili alla realizzazione di impianti di facile rimozione, comprese quelle disciplinate dal successivo articolo 8.
2. Sono inoltre trasferite al Comune le funzioni relative a:
 - a. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrato o poggiate sul demanio marittimo, piscine);
 - b. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di metri quadri 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
 - c. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza della medesima Amministrazione comunale, nonché le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richiesti da soggetti che non siano titolari di concessioni demaniali marittime (per esempio corridoi di lancio destinati al kite-surf);
 - d. le funzioni di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione per quanto di competenza;
 - e. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo;
 - f. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, nonché di determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993, connesse con l'esercizio delle funzioni conferite (utilizzo del demanio marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, limitatamente all'ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell'ordinanza balneare e/o degli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.

Art. 8

Rilascio di autorizzazioni temporanee

1. L'Amministrazione comunale può rilasciare autorizzazioni temporanee per un periodo non superiore a 20 giorni, per lo svolgimento di attività ludico - ricreative, sportive, di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione.

2. Al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all'evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture.

3. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla stipula di idonea e specifica polizza assicurativa, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose:

a) Categoria 1)

- occupazione di aree demaniali marittime di non vaste dimensioni (superiori a metri quadri 500 e fino a metri quadri 1.000):

- Polizza, per un massimale di Euro 1.500.000,00, per copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;

- Polizza, per un massimale di Euro 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

b) Categoria 2)

- occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a metri quadri 1.000 e fino a metri quadri 5.000):

- Polizza, per un massimale di Euro 2.000.000,00, per copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;

- Polizza, per un massimale di Euro 5.000.000,00, per responsabilità civile verso terzi.

4. La polizza assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'autorizzazione per l'evento e l'anno successivo alla data di conclusione dello stesso.

5. Le autorizzazioni sono subordinate al pagamento del canone.

Art. 9

Rilascio delle concessioni

1. Disposizioni generali

Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal PUL e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.

2. Modalità di rilascio - *Subingresso*

Ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreative, deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente. Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa. Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio della concessione.

3. *Nuove concessioni*

In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle aree individuate dal PUL devono essere rilasciate attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

Per le concessioni ricadenti in ambiti classificati "Natura 2000" alla richiesta dovrà essere allegata la verifica di incidenza.

Per le concessioni ricadenti in aree classificate dal PAI ad alto rischio idraulico e geologico alla richiesta dovrà essere allegata la rispettiva verifica di compatibilità.

Per le concessioni ricadenti nell'ambito "E - Argentiera", si dovranno attuare a cura dell'Amministrazione Comunale i monitoraggi ambientali con conseguente revisione del modello concettuale che permetta un aggiornamento dell'analisi del rischio, da inserire nella documentazione allegata al bando di gara per l'assegnazione delle concessioni.

Art. 10

Durata della concessione

1. Il titolo concessorio deve avere una durata tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. Il titolo concessorio ha durata di sei anni se riferito all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e di venti anni per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione. Tale periodo è giustificato in relazione al piano di ammortamento degli investimenti da realizzare a cura del concessionario.

2. Il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente.

Art. 11

Indennizzi alla cessazione della concessione

1. Qualora alla scadenza della concessione, il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di

ammortamento convenzionalmente stabiliti all'articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pertinenze demaniali marittime.

Art. 12

Riposizionamento delle concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL

1. Al fine di rendere operativi i PUL e i Piani di gestione, le concessioni in corso di vigenza incompatibili con le previsioni degli stessi devono essere riposizionate ed adeguate secondo quanto previsto nel PUL. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione, entro il termine stabilito dall'art. 21, costituisce motivo di revoca della medesima ai sensi e in applicazione dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

2. In caso di riposizionamento o adeguamento delle concessioni, conseguenti all'attuazione del PUL o dei Piani di Gestione, si applica l'art. 11 per il ristoro degli oneri sostenuti ed eventualmente non ammortizzati al momento della scadenza della concessione. Nell'ipotesi in cui una o più concessioni, in corso di vigenza per effetto delle proroghe delle concessioni medesime, disposte dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come modificato dalla L. n. 25/2010 e successive modifiche e integrazioni, e scadenti al 31.12.2020, non trovino capienza nei PUL o nei Piani di Gestione approvati, le medesime, ove non sussistano gravi motivi di pubblico interesse che ne impongano la rimozione, attinenti a tutela ambientale e paesaggistica, permangono nel sito oggetto di concessione sino alla scadenza disposta con le norme di cui sopra.

Art. 13

Periodo di esercizio delle attività

1. La durata del periodo di esercizio delle attività delle concessioni è classificata, ai sensi dall'art. 17 della L.R. n. 8/2015 e ss.mm.ii., in relazione alla tipologia del litorale su cui le stesse ricadono. Le concessioni si dividono in:

a) stagionali: sono stagionali le concessioni ricadenti in litorali integri o periurbani. Le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo, all'interno della superficie programmabile, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre, salvo diversi limiti temporali derivanti da specifica ordinanza balneare regionale. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti per tutte o parte delle attività esercitate sul demanio marittimo, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati, possono essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-balneare previa semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell'attività da effettuarsi, secondo le competenze attribuite ai comuni dalla legge e specificate nell'art. 5 delle Linee Guida Regionali contenute nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/28 del 17.3.2015;

b) senza limiti temporali: le concessioni ricadenti in litorali urbani e metropolitani.

2. Le attività e i servizi con le annesse strutture e manufatti, al termine del periodo di validità delle autorizzazioni, devono essere rimosse in tutte le loro parti e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali entro e non oltre sette giorni dalla loro scadenza.

Capo II

Disciplina generale e particolare sull'utilizzo dei litorali con finalità turistico – ricreative

Art. 14

Attività di fruizione del litorale

1. Le attività legate all'utilizzo balneare e turistico – ricreativo del litorale sono disciplinate in relazione al grado e al livello di fruizione, sulla base della seguente suddivisione:

a) **Fascia dei 5 metri della battigia:** è la fascia che comprende le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia con profondità di metri 5 dalla linea di riva verso l'interno.

È consentito:

- il passaggio e la frequentazione pedonale;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, solo se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione.

È vietato:

- realizzare opere o strutture di qualsiasi genere, sia di facile rimozione, che di difficile rimozione;
- occuparla con natanti, poiché destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso;
- transitare con mezzi meccanici o veicoli a motore;
- asportare sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali.

b) **Fascia dei 5 metri dal piede dunale:** è la fascia che comprende le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della linea del settore dunale con profondità di metri 5 dal piede dello stesso.

È consentito:

- il passaggio pedonale esclusivamente su passerella o pedana;
- il posizionamento di segnaletica;
- la riqualificazione ambientale;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica con mezzi manuali.

È vietato:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere;
- realizzare opere o strutture di qualsiasi genere, sia di difficile che di facile rimozione;
- transitare con mezzi meccanici o veicoli a motore;
- asportare sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali.

c) Dune e compendi dunali

È consentito:

- il passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, attraverso scivoli o passerelle così come previsto dall'art. 17;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore esclusivamente per cause di servizio e solo se autorizzati;
- la riqualificazione ambientale.

È vietato:

- la sosta e la frequentazione pedonale in genere;
- realizzare opere o strutture di qualsiasi genere, sia di difficile che di facile rimozione;
- transitare con mezzi meccanici o veicoli a motore non autorizzati;
- asportare sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali.

d) Area assentibile in concessione: è l'area determinata così come prevede l'art. 21 delle Linee Guida Regionali, contenute nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/28 del 17.3.2015, e nell'Allegato alla Deliberazione della giunta Regionale n. 10/5 del 21.02.2017 a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia (lunghezza del fronte mare, profondità media, superficie della spiaggia).

È consentito:

- il passaggio e la frequentazione pedonale;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore esclusivamente per cause di servizio e solo se autorizzati;
- le attività turistico - ricreative nelle aree previste dal presente strumento attuativo;
- l'installazione di strutture e manufatti nelle aree previste dal presente PUL e conformi alle prescrizioni dello stesso, in relazione alle tipologie di concessione consentite;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, solo se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

È vietato:

- transitare con mezzi meccanici o veicoli a motore non autorizzati;
- la realizzazione di strutture e manufatti difformi da quelli consentiti dal presente PUL;
- l'utilizzo di prodotti detergenti di qualsiasi tipo all'interno delle docce;
- asportare sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali.

e) Area non assentibile in concessione.

È consentito:

- il passaggio e la frequentazione pedonale;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore esclusivamente per cause di servizio e solo se autorizzati;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, solo se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

È vietato:

- transitare con mezzi meccanici o veicoli a motore non autorizzati;
- realizzare opere o strutture di qualsiasi genere, sia di difficile che di facile rimozione;
- asportare sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali.

f) aree interne alla Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le aree interne alla Rete Natura 2000, oltre alle indicazioni contenute nei precedenti commi da a) ad e), il PUL recepisce integralmente le indicazioni di gestione degli specifici "Piani di gestione" (ai quali si rimanda) anche in relazione al sistema di divieti e controlli periodici da esporre nelle diverse concessioni.

g) aree ricadenti all'interno delle zone individuate come a rischio frana e rischio idraulico di cui al PAI (Hi4 e Hg4)

All'interno di tali aree, così come individuate negli elaborati del PAI, del PUC e del presente strumento attuativo, dovrà darsi adeguata ed evidente segnalazione dei pericoli derivanti dalla fruizione dei tratti di costa soggetti ad elevato rischio idraulico e di frana. Detta campagna comunicativa andrà attuata a cura dell'Amministrazione Comunale mediante l'apposizione di adeguata cartellonistica contenente informazioni grafiche e testuali inerenti i rischi e la delimitazione su immagini aero-fotogrammetriche delle relative fasce di rispetto, collocata in posizione visibile nei luoghi di transito quali vie di accesso, parcheggi, concessioni, nonché in tutte le strutture al servizio della balneazione.

Art. 15

Accesso in spiaggia agli animali d'affezione

1. Sono individuati due ambiti dove è consentito l'accesso agli animali d'affezione (vedi tavole 97 e 98). All'interno di tali ambiti saranno definiti dall'Amministrazione Comunale dei tratti di spiaggia libera, appositamente delimitata e segnalata attraverso cartelli indicativi. In tali aree valgono le seguenti prescrizioni e obblighi:
 - possono accedere esclusivamente gli animali clinicamente sani;
 - gli animali devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed essere esenti da infezioni di pulci, zecche ed altri parassiti;
 - possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
 - gli animali devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;
 - i proprietari detentori devono essere muniti di apposito guinzaglio e di museruola;
 - il proprietario/ detentore dovrà essere munito di paletta/ raccoglitore al fine di poter raccogliere e riporre immediatamente negli appositi contenitori le deiezioni animali;
 - i proprietari / detentori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo, della conduzione e rispondono sia civilmente che penalmente di eventuali danni o lesioni a persone animali e cose, provocate dall'animale stesso.
 - sarà cura del proprietario per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeveramento e la docciatura;
 - è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le presenti disposizioni e le norme di tutela del benessere degli animali, con particolare attenzione al regolamento comunale per la tutela degli animali. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione comma 2 e ss.mm.ii.

Art. 16

Superfici programmabili e assentibili

1. Superficie totale programmabile

La superficie totale programmabile di litorale interessata per ciascuna concessione demaniale è determinata a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia, in ragione dei seguenti criteri di protezione con conseguente esclusione delle:

- superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia con profondità di metri 5 dalla linea di riva verso l'interno;

- superfici occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante, di norma, metri 5 dal piede del settore dunale;
- zone umide occupate da stagni, specchi d'acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia di rispetto lungo i perimetri con profondità di almeno metri 20;
- superfici coperte da vegetazione, compresa la fascia di rispetto distante metri 5 dal perimetro dell'areale di diffusione.

2. Superficie assentibile

In relazione alla natura e alla morfologia della spiaggia e alla sua dislocazione territoriale, le tipologie e le superfici assentibili destinate alle concessioni demaniali marittime sono state pianificate attenendosi ai seguenti criteri di dimensionamento massimo:

A) Litorali urbani o in contesti **urbani** e **Litorali metropolitani** (ai sensi della Deliberazione n. 48/41 del 17.10.2017 e art. 16 c. 8, L.R. 11/17)

Nelle spiagge di lunghezza superiore a metri 150 e inferiore a metri 500 è consentito il rilascio di sole concessioni demaniali semplici, sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 30% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico - ricreativi legati alla balneazione, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 35%.

Nelle spiagge superiori a metri 500 e sino a metri 2000 di lunghezza è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici, complesse e multifunzionali sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 30% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico - ricreativi o sanitari, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 40%.

Nelle spiagge superiori a metri 2000 è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici, complesse e multifunzionali, sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 25% della superficie totale assentibile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico ricreativi o sanitari, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 30%.

B) Litorali peri-urbani o limitrofi a contesti urbani

Nelle spiagge di lunghezza superiore a metri 150 e inferiore a metri 500 è consentito il rilascio di sole concessioni demaniali semplici, sino ad un massimo di superficie complessivamente

occupabile con concessioni pari al 25% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico ricreativi o sanitari, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 30%.

Nelle spiagge superiori a metri 500 e sino a metri 2000 è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici e complesse sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 25% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico ricreativi o sanitari, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 30%.

Nelle spiagge superiori a metri 2000 è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici, complesse e multifunzionali sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 25% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico ricreativi o sanitari, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 30%.

C) Litorali integri

Nelle spiagge di lunghezza superiori a metri 150 e sino a metri 1000 è consentito il rilascio di sole concessioni demaniali semplici, sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 10% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico ricreativi legati alla balneazione, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 15%.

Nelle spiagge di lunghezza superiore a metri 1000 e sino a metri 5000 è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici e complesse sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 15% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico o sanitario, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 20%.

Nelle spiagge superiori a metri 5000 è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici, complesse e multifunzionali sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 10% della superficie totale programmabile di cui al comma precedente e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi turistico ricreativi o sanitari, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 15%.

Art. 17

Concessioni previste

1. Le concessioni attivabili suddivise per localizzazione, sono elencate nella tabella seguente

Regolamento recante le Norme Tecniche di Attuazione e di Gestione del PUL

DENOMINAZIONE	NUM	LUNGHEZZA (mt)	SUPERFICIE (mq)	COORDINATE (x;y)	TIP.	SERVIZI ANNESSI
Spiaggia di Platamona	1	50	2945	1455032,331697 ; 4518788,718264 1454983,304387 ; 4518778,903842 1454971,742999 ; 4518836,658014 1455020,770309 ; 4518846,472435	CDM	-Sedie sdraio e lettini; -Spogliatoio; -Guardiania-Accoglienza; -Piattaforma e passerella lignea; -Servizio igienico-docce; -Torretta e servizio di salvamento a mare; -Locale infermeria e pronto soccorso; -Bar; -Ristorante; -Locale opzionale pluriuso
Spiaggia di Platamona	2	50	2050	1454846,479635 ; 4518816,841401 1454896,217460 ; 4518821,954986 1454900,410600 ; 4518781,169969 1454850,672775 ; 4518776,056385	CDM	-Sedie sdraio e lettini; -Spogliatoio; -Guardiania-Accoglienza; -Piattaforma e passerella lignea; -Servizio igienico-docce; -Torretta e servizio di salvamento a mare; -Locale infermeria e pronto soccorso; -Bar; -Ristorante; -Locale opzionale pluriuso
Spiaggia di Fiume Santo ovest	1	35	350	1439516,115260 ; 4523859,748209 1439523,288015 ; 4523866,716105 1439547,675653 ; 4523841,611461 1439540,502897 ; 4523834,643565	CDS	- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi; - Spogliatoio; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea; - Servizio igienico e docce; - Torretta e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria e pronto soccorso; - Chiosco bar.
Spiaggia di Fiume Santo ovest	2	21	252	1439137,662500 ; 4524283,811049 1439146,521139 ; 4524291,905770 1439160,686901 ; 4524276,403152 1439151,828262 ; 4524268,308430	CDS	- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi; - Spogliatoio; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea; - Servizio igienico e docce; - Torretta e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria e pronto soccorso; - Chiosco bar.
Spiaggia dell'Argentiera	1	27.5	632.5	1428062,733411 ; 4510317,508936 1428062,271828 ; 4510345,005062 1428085,268588 ; 4510345,391113 1428085,730171 ; 4510317,894987	CDS	- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi; - Spogliatoio; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea; - Servizio igienico e docce; - Torretta e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria e pronto soccorso; - Chiosco bar.
Spiaggia dell'Argentiera	2	27.5	632.5	1428072,750830 ; 4510255,082995 1428057,700212 ; 4510232,067155 1428038,450600 ; 4510244,654944 1428053,501218 ; 4510267,670785	CDS	- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi; - Spogliatoio; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea; - Servizio igienico e docce; - Torretta e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria e pronto soccorso; - Chiosco bar.
Spiaggia di Porto Ferro	1	50	1100	1432821,185172 ; 4504228,734289 1432807,764399 ; 4504276,899451 1432828,957070 ; 4504282,804591 1432842,377844 ; 4504234,639429	CDS	- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi; - Spogliatoio; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea; - Servizio igienico e docce; - Torretta e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria e pronto soccorso; - Chiosco bar.
Spiaggia di Porto Ferro	2	50	600	1432868,071713 ; 4504087,643416 1432856,282931 ; 4504085,398998 1432846,931603 ; 4504134,516741 1432858,720386 ; 4504136,761159	CDS	- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi; - Spogliatoio; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea; - Servizio igienico e docce; - Torretta e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria e pronto soccorso; - Chiosco bar.
Spiaggia di Porto Ferro	3	50	600	1432869,059516 ; 4503836,946483 1432881,050549 ; 4503836,469066 1432879,061398 ; 4503786,508648 1432867,070364 ; 4503786,986066	CDS	- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi; - Spogliatoio; - Box per la guardiania; - Piattaforma e passerella lignea; - Servizio igienico e docce; - Torretta e servizio di salvamento a mare; - Locale infermeria e pronto soccorso; - Chiosco bar.

L'elenco non comprende le concessioni in essere di competenza non comunale, in quanto non disciplinabili dal presente strumento attuativo.

2. Dotazioni delle concessioni attivabili :

1) “Spiaggia di Platamona 1 – “CDM” comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 456 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 24 ombreggi 3X3 m con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 204 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 5 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiania / accoglienza - bar di 44,00 mq con struttura in legno, finitura di colore bianco, pareti scorrevoli in cristallo o similare con telaio di legno bianco;
- pedane e passerelle con struttura in legno e finitura di colore trasparente;
- n. 4 servizi igienici di cui n. 3 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 30 mq x con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 4 docce per una superficie dedicata complessiva di 24,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 9,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 ristorante di dimensione 92 mq (comprensivo di sala, cucina e spogliatoio personale) con struttura in legno e finitura di colore bianco, pareti scorrevoli in cristallo o similare con telaio di legno bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 295,00 mq;
- superficie complessiva scoperta 2.650,00 mq;
- superficie totale 2.945,00 mq.
- Locale opzionale pluriuso, 30 mq

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 110.

2) “Spiaggia di Platamona 2 – “CDM” comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 304 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco trasparente e telo color sabbia;
- n. 16 ombreggi 3X3 m con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;

- n. 136 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore bianco trasparente e telo color sabbia;
- n. 5 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiana / accoglienza – bar di 44,00 mq con struttura in legno, finitura di colore bianco, pareti scorrevoli in cristallo o similare con telaio di legno bianco;
- pedane e passerelle con struttura in legno e finitura di colore trasparente;
- n. 4 servizi igienici di cui n. 3 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 30 mq x con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 4 docce per una superficie dedicata complessiva di 24,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 9,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 ristorante di dimensione 92 mq (comprensivo di sala, cucina e spogliatoio personale) con struttura in legno e finitura di colore bianco, pareti scorrevoli in cristallo o similare con telaio di legno bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 295,00 mq;
- superficie complessiva scoperta 1.755,00 mq;
- superficie totale 2.050,00 mq;
- Locale opzionale pluriuso, 30 mq

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 111;

3) “Spiaggia di Fiume Santo 1 - CDS” comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 56 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno e finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 28 ombrelloni di struttura con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 3 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiana/chiosco bar di dimensione 4,70X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;

- pedane e passerelle con struttura in legno e finitura di colore trasparente;
- n. 2 servizi igienici di cui n. 1 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 8,20 mq x con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 2 docce per una superficie dedicata complessiva di 9,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 3,50X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 98,00 mq;
- superficie complessiva scoperta 252,00 mq;
- superficie totale 350,00 mq.

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 112;

4) “Spiaggia di Fiume Santo 2 - CDS” comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 34 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 17 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 4 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiania/chiosco bar di dimensione 5,63X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- pedane e passerelle con struttura in legno e finitura di colore trasparente;
- n. 2 servizi igienici di cui n. 1 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 8,20 mq x con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 2 docce per una superficie dedicata complessiva di 15,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 2,60X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 93,00 mq;
- superficie complessiva scoperta 159,00 mq;
- superficie totale 252,00 mq.

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 113;

5) “Spiaggia dell’Argentiera 1 - CDS” comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 98 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 49 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 7 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiania/chiosco bar di dimensione 6,20X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- pedane e passerelle di struttura in legno con finitura di colore trasparente;
- n. 2 servizi igienici di cui n. 1 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 9,24 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 4 docce per una superficie dedicata complessiva di 14,20 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 2,50X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n.2 locale ripostiglio di dimensioni 2,00X2,10 m e 2,00X1,50 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 137,18 mq;
- superficie complessiva scoperta 495,32 mq;
- superficie totale 632,50 mq.

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell’allegata Tavola n. 115;

6) “Spiaggia dell’Argentiera 2 - CDS” comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 98 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 49 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 7 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiania/chiosco bar di dimensione 6,20X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- pedane e passerelle di struttura in legno con finitura di colore trasparente;

- n. 2 servizi igienici di cui n. 1 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 9,24 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 4 docce per una superficie dedicata complessiva di 14,20 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 2,50X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n.2 locale ripostiglio di dimensioni 2,00X2,10 m e 2,00X1,50 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 137,18 mq;
- superficie complessiva scoperta 495,32 mq;
- superficie totale 632,50 mq.

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 116;

7) "Spiaggia di Porto Ferro 1 - CDS" comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 230 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 6 ombreggi 3X3 m con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 109 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 4 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiania/chiosco bar di dimensione 5,63X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- pedane e passerelle con struttura in legno e finitura di colore trasparente;
- n. 2 servizi igienici di cui n. 1 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 8,20 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 2 docce per una superficie dedicata complessiva di 15,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 2,60X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 93,00 mq;
- superficie complessiva scoperta 1.007,00 mq;

- superficie totale 1.100,00 mq.

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 118;

8) "Spiaggia di Porto Ferro 2 - CDS" comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 126 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 63 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 4 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiania/chiosco bar di dimensione 5,63X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- pedane e passerelle con struttura in legno e finitura di colore trasparente;
- n. 2 servizi igienici di cui n. 1 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 8,20 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 2 docce per una superficie dedicata complessiva di 15,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 2,60X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 93,00 mq;
- superficie complessiva scoperta 507,00 mq;
- superficie totale 600,00 mq.

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 119;

9) "Spiaggia di Porto Ferro 3 - CDS" comprende i seguenti servizi annessi:

- n. 126 sedie sdraio e/o lettini, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 63 ombrelloni con struttura in legno, finitura di colore trasparente e telo color sabbia;
- n. 4 cabine spogliatoio, di dimensione 2,10X2,05 m, con struttura in legno, finitura di colore bianco e telo color sabbia;
- n. 1 box per la guardiania/chiosco bar di dimensione 5,63X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- pedane e passerelle con struttura in legno e finitura di colore trasparente;

- n. 2 servizi igienici di cui n. 1 con doccia per disabili per una superficie complessiva di 8,20 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 2 docce per una superficie dedicata complessiva di 15,00 mq con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 torretta per servizio di salvamento a mare di dimensione 1,60X1,60 m e h 4,10 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- n. 1 locale infermeria e pronto soccorso di dimensione 2,60X2,00 m con struttura in legno e finitura di colore bianco;
- superficie complessiva ombreggiata su pedana 93,00 mq;
- superficie complessiva scoperta 507,00 mq;
- superficie totale 600,00 mq.

Lo schema distributivo di tali elementi è contenuto nell'allegata Tavola n. 120.

3. Le dotazioni di cui ai punti precedenti potranno essere integrate, mediante semplice richiesta all'organo competente da parte dei concessionari ed all'interno delle aree concessionate, con attrezzature e funzioni consentite da disposizioni, ordinanze e norme al fine di migliorare il servizio connesso alla concessione, come ad esempio la destinazione di apposite aree per animali d'affezione.

4. Nelle concessioni demaniali complesse e multi funzionali è prevista, senza incremento della superficie assentita, la possibilità di realizzare strutture di facile rimozione della superficie non superiore a mq. 30 e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all'esercizio di attività sportive direttamente connesse all'uso del mare.

Art. 18

Disciplina degli ambiti contigui alle aree demaniali marittime ricompresi nella fascia costiera

1. Nelle aree private ricadenti all'interno delle zone H, sottozone H2.2, così come individuate nel PUC (artt. 67 e 69 delle NTA), è possibile autorizzare la realizzazione di parcheggi e strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare, secondo le indicazioni e gli schemi allegati contenuti nella tav. n.122.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.16, comma 5, della L.R. n.11/2017, nel litorale metropolitano di Platamona, il posizionamento delle strutture di facile rimozione è ammesso senza limiti temporali.

3. In tutti gli altri litorali il posizionamento di dette strutture è ammesso unicamente nel periodo compreso tra il 1°aprile ed il 31 ottobre, salvo diversi limiti temporali derivanti da specifica ordinanza balneare regionale

4. Sono confermate le strutture già presenti con regolare titolo abilitativo, autorizzatorio e/o concessorio.

5. Qualora il titolare di concessione demaniale di cui all'art. 17 sia anche titolare di diritto reale su terreni ricadenti negli ambiti contigui, anche al fine di alleggerire l'impatto sull'arenile, ha la facoltà di proporre il trasferimento, su questi, di alcune funzioni previste in area demaniale, mantenendo comunque inalterata la superficie demaniale in concessione, previa acquisizione del parere vincolante del comune in sede di definizione dell'atto di concessione demaniale.

6. In recepimento dell'art. 16 L.R. 11/2017, è consentita la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 nelle aree private e pubbliche attraversate dai percorsi di cui alla tavola Y, qualora funzionali alla fruizione di questi e all'uso del litorale. Dette strutture, da realizzarsi previa acquisizione di regolare titolo abilitativo (*compresa, laddove necessario, l'autorizzazione paesaggistica*), sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; dovranno rispettare una distanza reciproca non inferiore a metri 500, misurati lungo il percorso su cui si affacciano ed una dimensione in pedana massima di mq.30. Potranno realizzarsi esclusivamente strutture di facile rimozione, aventi caratteristiche costruttive analoghe a quelle descritte nell'art.19 ed esemplificate nella loro tipologia nella tavola 121, con posizionamento ammesso esclusivamente nel periodo compreso tra il 1°aprile ed il 31 ottobre, salvo diversi limiti temporali derivanti da specifica ordinanza balneare regionale.

7. Sono esclusi dal presente articolo gli ambiti contigui alle aree demaniali marittime ricompresi nella fascia costiera ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 i per i quali si applicano le disposizioni dei relativi piani di gestione.

Titolo III

Gestione

Capo I

Caratteristiche tipologiche, costruttive, spaziali e dimensionali dei manufatti e delle opere consentite

Art. 19

Attrezzature e manufatti - Prescrizioni generali

1. Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività e all'erogazione di servizi turistico - ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzati in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Le tipologie e le relative tecniche di costruzione per ogni litorale sono individuate in funzione delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale, nonché del contesto in cui esso è inserito:

- urbano, nel caso in cui sia caratterizzato da consistenti interventi edilizi e infrastrutturali;

- peri-urbano, se caratterizzato da edificazione diffusa;
- integro, se caratterizzato da edificazione sporadica o assente.

3. Nella valutazione propedeutica alla scelta della tipologia delle attrezzature, sempre all'interno dell'area assentibile così come definita nei precedenti articoli, si è tenuto conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo all'inserimento e alle relazioni con gli elementi e le componenti paesaggistiche, quali spazi aperti, distribuzione della macchia mediterranea, arbustiva e arborea, rilievi dunali, lagune costiere, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione.

4. Le soluzioni progettuali per le nuove opere devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare, limitandone al contempo l'impatto visivo con particolare riguardo all'altezza massima, che deve essere contenuta entro i metri 4,50, conformemente al "Progetto base delle aree da affidare in concessione" di cui alle Tavv. da 110 a 120.

5. I tratti di arenile dati in concessione devono essere delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda di altezza pari a metri 1,00 in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico.

6. Le concessioni devono essere collocate nelle superfici individuate nelle Tavole da 92 a 96 e in ogni caso devono garantire il libero transito nella fascia litoranea almeno entro i metri 5 dalla battigia. Sono vietate le recinzioni che rendano difficoltoso l'accesso alla spiaggia. Tutti gli impianti e servizi devono essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e praticabili anche dagli utenti con ridotte capacità motorie, ai sensi della relativa disciplina vigente.

7. I percorsi pedonali di accesso alle aree e alle strutture in concessione devono essere realizzati in modo da poter essere liberamente fruiti da tutti gli utenti ed in modo da garantire l'accesso al mare anche da parte dei soggetti con ridotte capacità motorie.

8. Gli stabilimenti devono essere dotati di scivoli a mare funzionali a garantire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie: essi sono costituiti da elementi, anche compositi, in legno semplicemente poggiati al suolo.

9. Le opere da realizzare sul demanio per attività turistico - ricreative devono avere carattere di precarietà, amovibilità e facile rimozione. Sono consentiti limitati interventi per opere di tipo stabile funzionali alla protezione della costa, qualora la particolare situazione dei luoghi non renda tecnicamente possibile la realizzazione di opere provvisorie. Le opere si intendono precarie quando sono costituite da elementi assemblabili con giunzioni a secco con dimensioni e peso tali da poter essere movimentati utilizzando mezzi di sollevamento leggeri. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali preferibilmente lignei. Se dalla relazione tecnica, allegata al progetto, si evidenzia che tale soluzione non offre sufficienti garanzie di stabilità, è consentita la collocazione di plinti prefabbricati in calcestruzzo interrati per almeno centimetri 30 sotto la quota definitiva di sistemazione dell'arenile, dotati di idoneo sistema di raccordo con la struttura soprastante e di ganci per il sollevamento.

10. I materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti e delle opere consentite devono essere scelti tra quelli naturali, privilegiando l'uso del legno per le pedane e le superfici in elevazione, della tela per le opere di ombreggio, del legno per le strutture. Per le opere precarie è vietato l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, assemblati o realizzati a piè d'opera.

11. Le costruzioni e le strutture devono avere colorazioni tenui di cui all'articolo 17. Le strutture in legno possono essere lasciate del colore naturale nelle parti soggette ad usura da transito, ovvero mordentate con i colori sopraindicati.

12. Nel presente Piano si prevedono i seguenti manufatti e opere:

- a. pedane e percorsi;
- b. strutture per l'igiene;
- c. docce e lavandini esterni;
- d. elementi di ombreggio;
- e. piattaforme balneari;
- f. segnaletica;
- g. componenti verticali e orizzontali, di calpestio e di copertura;
- h. impianti tecnologici;
- i. chioschi;
- j. cabine spogliatoio;
- k. torrette d'avvistamento;
- l. delimitatori di parcheggi e vie di accesso.

a. Pedane e percorsi: sono ammessi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche idonee a contrastare i fenomeni di erosione. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge, in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione. Nel caso in cui condizioni morfologiche particolari (presenza di rocce, spiagge di ciottoli, terreni umidi, ecc.) lo rendano necessario, è consentito ricorrere a sistemi alternativi che dovranno comunque essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco. I percorsi che permettono di interconnettere i servizi e le aree attrezzate con la strada di accesso all'arenile devono garantire l'accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie;

b. strutture per l'igiene: in ragione del forte carico antropico presente nella stagione estiva, per tutelare l'igiene e la salute pubblica, si prevede che nei litorali nei quali sono localizzate aree assentibili siano garantiti i servizi igienici. Le aree in cui localizzare i servizi igienici sono individuate in prossimità di infrastrutture a rete alle quali i servizi possano essere allacciati; in mancanza di tali infrastrutture i servizi igienici dovranno essere installati in punti raggiungibili dai mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui. I titolari di concessioni devono garantire tali servizi, anche utilizzando strutture poste nelle vicinanze delle aree in concessione. Sono ammessi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, ancorati in modo non permanente alle piattaforme, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di

schegge. Le finiture delle superfici interne devono essere di tipo lavabile. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione. L'organizzazione in pianta, la distribuzione funzionale interna e la localizzazione devono essere tali da garantire l'accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie;

c. docce e lavandini esterni: le reti tecnologiche devono essere canalizzate in percorsi protetti, ove possibile occultati alla vista, posizionati sottopedana, in intercapedine tra solaio e frangisole o in appositi canali in legno;

d. elementi di ombreggio: sono ammessi, a seconda del tipo di attività, i seguenti sistemi di ombreggio:

- per i parcheggi sono ammessi sistemi di ombreggio con struttura in legno e frangisole orizzontale e/o verticale in legno, incanniccato o telo di colore sabbia;
- per i depositi sono ammessi sistemi di ombreggio con struttura in legno e frangisole orizzontale e/o verticale in legno, incanniccato o telo di colore sabbia;
- per gli spazi esterni ai punti di ristoro sono ammessi ombrelloni con struttura in legno e tela;
- per gli spazi esterni degli stabilimenti balneari sono ammessi ombrelloni con struttura in legno e tela, pergole in legno coperte con listelli in legno o incanniccato o teli colore sabbia,
- copertura di aree per manifestazioni di tipo sportivo – culturale – ludico sono ammesse tensostrutture e/o strutture geodetiche;
- le strutture portanti sono costituite da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione;

e. piattaforme balneari: sono costituite da sistemi di percorsi e pedane che, opportunamente predisposte e collegate ai percorsi a terra, consentono di rendere fruibile alla balneazione un tratto di litorale caratterizzato dalla presenza di rocce o ciottoli di grosse dimensioni. Sono costituite da impalcati in legno su struttura in legno o metallo collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico che non arrechino danno permanente agli elementi del suolo a cui sono ancorati. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione;

f. segnaletica: le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l'apposizione di cartelli che indichino:

- denominazione;
- attività svolta e superficie assentita;
- numero di concessione e scadenza;
- tariffe.

Devono essere apposti:

- un cartello presso l'ingresso principale al pubblico;
- uno per lato ai due estremi dell'area assentita;
- uno presso l'accesso carrabile al parcheggio esclusivo (ove previsto);

g. componenti verticali e orizzontali, di calpestio e di copertura: eventuali componenti aggiuntive necessarie all'organizzazione della concessione devono essere realizzate in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione. In ogni caso, l'aspetto materico e cromatico deve essere corrispondente alle indicazioni di cui all'art. 17;

h. impianti tecnologici: devono essere realizzati con l'utilizzo di dispositivi ad alta efficienza energetica, preferendo l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed il recupero delle acque per il secondo utilizzo. In particolare, gli impianti tecnologici devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:

- le reti tecnologiche devono essere canalizzate in percorsi protetti, ove possibile occultati alla vista, posizionati sottopedana, in intercapedine tra solaio e frangisole o in appositi canali in legno;
- le unità esterne devono essere posizionate nell'intercapedine tra solaio e frangisole;
- i pannelli dei sistemi solari fotovoltaici e termici devono essere posizionati sopra il sistema di ombreggio superiore;
- eventuali serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno di locali chiusi o in spazi interrati;
- i sistemi per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue devono rispettare la Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 "Disciplina regionale degli scarichi";
- i tratti di collegamento tecnologico tra le concessioni ed i punti di consegna degli enti gestori devono essere realizzati in aderenza all'intradosso delle passerelle e pedane di accesso. Soltanto in via subordinata ed in assenza di soluzioni tecniche accettabili tali collegamenti possono essere realizzati in sistemi interrati. In ogni caso, devono essere occultati alla vista ed inaccessibili al personale non addetto;

i. chioschi: sono ammessi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione;

j. cabine spogliatoio: le cabine sono realizzate all'interno degli ombreggi fissi verticali ed orizzontali. Sono delimitate nello spazio di utilizzo da teli retrattili per consentire la massima apertura delle visuali verso il mare in assenza di utilizzo;

k. torrette di avvistamento: sono costituite da elementi modulari in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione;

l. delimitatori di parcheggi e vie di accesso (all'interno delle aree ricadenti nella Rete Natura 2000): sono ammessi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo, le aree vegetate, gli habitat. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge, in modo da garantire l'utilizzo delle aree e dei percorsi in sicurezza. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiale anti-corrosione. Nel caso in cui condizioni morfologiche particolari (presenza di rocce, spiagge di ciottoli, terreni umidi, ecc.) lo rendano necessario, è consentito ricorrere a sistemi alternativi che dovranno comunque essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco.

I suddetti manufatti e opere dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme e negli allegati grafici.

Art. 20

Obblighi connessi alla gestione

1. I concessionari, nell'ambito della gestione delle concessioni, sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- a) ottenere, oltre alla relativa concessione rilasciata dal Comune per l'occupazione del suolo, anche le autorizzazioni sanitarie, commerciali, urbanistico - edilizie, paesaggistiche e di ogni altro Ente coinvolto nel processo autorizzativo;
- b) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate, laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dagli organi competenti ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Capitaneria di Porto;
- c) rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione, nonché le norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della Ordinanza balneare emanata per l'anno di riferimento dagli organi competenti, nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
- e) curare la manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella Determinazione della Direzione generale degli Enti Locali n. 942 del 7 aprile 2008 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008, predisponendo appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Detti contenitori devono essere occultati alla vista e devono essere dotati di apposita segnaletica convenzionale;

- f) posizionare nell'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze potranno essere ridotte in relazione a particolari esigenze accertate dagli enti competenti, qualora siano riscontrati significativi fenomeni di erosione degli arenili. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza all'azione del vento e allo strappo;
- g) delimitare le aree oggetto di concessione, fatta salva la fascia di metri 5 dalla battigia, con sistema a giorno di altezza pari a metri 1,00;
- h) consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- i) garantire l'accesso a mare alle persone con ridotte capacità motorie con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per consentire loro la mobilità all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare altri percorsi e piattaforme, anche se non contemplati nella concessione con le medesime caratteristiche costruttive, materiche e cromatiche di quelle previste in concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Comune. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi;
- j) al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale 1530 e prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone;
- k) prima dell'apertura al pubblico, acquisire tutte le autorizzazioni amministrative, sanitarie e previste dalla legge, nonché disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;
- l) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- m) i servizi igienici per gli utenti disabili, di cui alla L. n. 104/1992, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- n) è vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico o di recupero per l'utilizzo secondario delle acque;
- o) è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

- p) rispettare l'Ordinanza balneare vigente emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna e le Ordinanze sulla sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria competente, nonché le ulteriori Ordinanze comunali, riguardanti le aree demaniali e le attività ammesse;
- q) l'obbligo, per le concessioni ricadenti nell'ambito "E – Argentiera", di una campagna informativa sui rischi dell'area tramite esposizione di cartelli informativi con contenuti e grafica definiti e predisposti dall'A.C., aggiornati agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 9;
- r) l'obbligo, per le concessioni ricadenti all'interno delle zone individuate come a rischio frana e rischio idraulico di cui al PAI (Hi4 e Hg4), di una campagna informativa sui rischi dell'area tramite esposizione di cartelli informativi, di cui all'art 14 lettera g, con contenuti e grafica definiti e predisposti dall'A.C.;
- s) per quanto riguarda le aree interne alla Rete Natura 2000 oltre alle indicazioni contenute nei precedenti commi da a) ad p), il concessionario ha l'obbligo di esporre le indicazioni specifiche del piano di gestione in cui ricade la concessione, anche in relazione al sistema di divieti e controlli periodici.

2. L'elenco di tali obblighi si intende indicativo, ma non esaustivo. Si rimanda alle specifiche previsioni e direttive di nuova introduzione e/o contenute anche negli aggiornamenti delle disposizioni esistenti in materia.

Capo II

Norme transitorie ed entrata in vigore

Art. 21

Norme transitorie

1. Le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione esistenti sono tenuti ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il PUL entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.